

Modena, li 29 Marzo 2019

SPETT.LI CLIENTI

LORO SEDI

## Circolare n° 2 - 2019: Circolare mensile di Marzo

### IN EVIDENZA:

<b>DATI DEI CONTRIBUTI PUBBLICI NELLA NOTA INTEGRATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'art. 1, c. 125 L. 124/2017 stabilisce l'obbligo, per le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici dalle pubbliche amministrazioni e da particolari soggetti, di indicare tali importi nella nota integrativa. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti. L'obbligo sembra riservato alle sole società di capitali; le società di persone e quelle individuali possono adempiervi mediante pubblicazione sul sito o portale, se esistente, come gli enti del Terzo settore.</li></ul>
<b>INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 2019 PER PROFESSIONISTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nella dichiarazione dei Redditi 2019 i dottori e i ragionieri commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro dovranno compilare il modello ISA AKO5U. In tale nuovo modello confluiscono dati e informazioni che consentiranno di esprimere un giudizio di sintesi sulla loro affidabilità fiscale, attraverso una media aritmetica di un insieme di indicatori elementari. Il punteggio attribuito al contribuente rappresenta il suo posizionamento rispetto a tali indicatori su una scala di valori da 1 a 10. Più alto sarà il valore dell'indice, maggiore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto.</li></ul>
<b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Entro il 10.04.2019 dovranno essere inviate (per coloro che non hanno già provveduto) le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del 4° trimestre 2018. Il modello della comunicazione si compone del frontespizio (informazioni generali e firme del dichiarante e dell'incaricato della trasmissione telematica) e del quadro VP (tanti moduli quante sono le liquidazioni periodiche ricomprese nel trimestre cui si riferisce la comunicazione).</li></ul>
<b>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Entro il 3.05.2019 i contribuenti, anche mediante i loro intermediari, dovranno decidere se effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici offerto dall'Agenzia delle Entrate.</li><li>In assenza di tale adesione, ai sensi del provvedimento direttoriale del 21.12.2018, l'Agenzia delle Entrate, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati dei file delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati della fattura diversi dall'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della prestazione (c.d. corpo della fattura).</li></ul>
<b>NUOVO MODELLO IVA TR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 19.03.2019, ha approvato la nuova versione del modello da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. L'adeguamento si è reso necessario per recepire alcune novità normative riguardanti, in particolare, l'inclusione nell'ambito dei soggetti passivi del Gruppo Iva e l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° trimestre 2019.</li></ul>
<b>PRESTAZIONI SANITARIE E FATTURAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Con la risposta all'interpello n. 78/2019 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite il Sistema di Inter-scambio, a prescindere dal soggetto che le eroga e dall'invio dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.</li><li>Al contrario, se il professionista o la struttura sanitaria si avvalgono di terzi, che non fatturano direttamente all'utente, tali soggetti devono emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Inoltre, nel caso in cui i soggetti siano esonerati dalla fatturazione elettronica tramite Sdl, la fattura potrà essere sia in formato analogico sia in formato elettronico non-Sdl.</li></ul>
<b>NOMINA DEL SINDACO O REVISORE PER S.R.L.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Il Codice della crisi d'impresa ha introdotto una serie di modifiche al Codice Civile in merito al diritto societario e, in particolare, agli assetti organizzativi societari, alla responsabilità degli amministratori e sulla nomina degli organi di controllo e di revisione nelle S.r.l. e nelle cooperative.</li><li>Più in particolare, l'art. 379 della riforma prevede che le S.r.l. e le cooperative costituite alla data di entrata in vigore della norma debbano provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore e, ove necessario, a uniformare l'atto costitutivo o lo statuto entro 9 mesi dal 16.03.2019. Ci sarà, dunque, tempo fino a metà dicembre 2019 per la nomina.</li></ul>

## Scadenze presentazione delle dichiarazioni e versamenti

**Tavola**

**Termini finali di presentazione del modello Redditi 2019 - per anno 2018**

Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)					
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persone fisiche</b> che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;</li> <li>- devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);</li> <li>- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.</li> </ul> </li> </ul>	<b>Dal 2.05.2019 al 1.07.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>1.07.2019</b>	<b>31.07.2019<sup>3</sup></b>				
<p><b>Persone fisiche</b> non rientranti nei casi precedenti.</p> <p><b>Società di persone</b></p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><b>Soggetti Ires</b></td> <td>Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Senza obbligo di redazione del bilancio.</td> </tr> </table>	<b>Soggetti Ires</b>	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.		Senza obbligo di redazione del bilancio.	Non ammessa	Entro l'ultimo giorno del <b>9° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta ( <b>30.09.2019</b> ).	Entro il giorno <b>30 del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro i 30 giorni successivi.
<b>Soggetti Ires</b>	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.							
	Senza obbligo di redazione del bilancio.							
<p>Soggetti Ires che approvano il bilancio <b>oltre 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.</p>	Entro l'ultimo giorno del <b>9° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta ( <b>30.09.2019</b> ).	Entro il giorno <b>30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio</b> o del termine ultimo di approvazione. <sup>1-2</sup>	Entro i 30 giorni successivi.					

**Note**

1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019 la società deve effettuare i versamenti entro il 31.07.2019.
3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (**Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E**).

## Bilancio abbreviato

Il D. Lgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la **forma** e il **contenuto** del bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis C.C., con effetto sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1.01.2016. Per contro, i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subito variazioni.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 C.C., possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anziché adottare il criterio del costo ammortizzato.

Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro imprese). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali.

### SOGGETTI

Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Che nel **1° esercizio** o, successivamente, **per 2 esercizi consecutivi** non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).

### DOCUMENTI

#### Stato patrimoniale

- Devono essere indicate **solo le voci con:**
  - lettere maiuscole;
  - numeri romani.
- Sono **possibili** alcuni **raggruppamenti**.

#### Conto economico

**Alcune voci** possono essere **raggruppate**.

#### Nota integrativa

- Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste:
  - dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica];
  - dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria];
  - dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici];
  - dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato];
  - dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).

#### Rendiconto finanziario

**Esonero** dall'obbligo.

#### Relazione gestione

Esonero. Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.

### LIMITI DA NON SUPERARE

Descrizione	Valori di bilancio
Totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000,00
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000,00
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50

**STATO  
PATRIMONIALE**

Semplificazione	Voci interessate
Comprende solo le <b>voci</b> che, nell'art. 2424 Codice Civile, sono <b>contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani</b> .	Tutte le voci
Le voci A) e D) dell'attivo possono essere comprese nella voce CII.	Crediti verso i soci e ratei e risconti
Dalle voci dell'attivo BI ("Immobilizzazioni Immateriali") e BII ("Immobilizzazioni Materiali") <b>non devono più essere detratti</b> , in forma esplicita, <b>gli ammortamenti e le svalutazioni</b> .	Immobilizzazioni
La voce E del passivo può essere compresa nella voce D.	Ratei e risconti
Nelle voci CII dell'attivo ("Crediti") e D) del passivo ("Debiti") devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.	Crediti e debiti
Come per i bilanci ordinari, sono eliminati i conti d'ordine. L'informativa relativa a impegni, garanzie e passività potenziali deve essere fornita nella nota integrativa.	Conti d'ordine

**CONTO  
ECONOMICO**

Voci raggruppabili	Voci interessate
Voci A2 e A3	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazione dei lavori in corso su ordinazione.
Voci B9(c), B9(d), B9(e)	Costi per il personale per TFR, trattamento di quiescenza e simili, altri costi.
Voci B10(a), B10(b), B10(c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e svalutazioni delle immobilizzazioni.
Voci C16(b) e C16(c)	Proventi finanziari derivanti da titoli iscritti nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voci D18(a), D18(b), D18(c)</li> <li>• Voci D19(a), D19(b), D19(c)</li> </ul>	Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Voci D18(d) e D19(d)	Strumenti finanziari derivati.
Voci E20 e E21	Sono <b>eliminate</b> le voci relative ai proventi e oneri <b>straordinari</b> .

**DEROGHE  
AI CRITERI  
DI  
VALUTAZIONE**

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.C., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, **i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato).
- Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (**Telefisco 2018**).
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risconti attivi (non più negli oneri pluriennali).</li> <li>• Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati).</li> </ul>
--

## Conversione delle voci di Stato Patrimoniale in valuta estera

Le norme sul bilancio di esercizio, contenute nell'art. 2426, c. 8-bis C.C., prevedono che le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto dovrà essere accantonato in **apposita riserva** non distribuibile fino al realizzo.

L'OIC 26 disciplina la classificazione e la valutazione delle attività e passività in valuta estera. Le poste da convertire sono solo quelle **monetarie**, costituite cioè dalle attività e dalle passività che si tradurranno in una somma di denaro, da incassare o da pagare (crediti e debiti). In particolare, dopo la rilevazione iniziale al tasso di cambio corrente, tali valori devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di bilancio, imputando utili e perdite su cambi a conto economico, voce C17-bis (par. 21, OIC 26). Tali utili o perdite emergono dalle differenze esistenti tra il cambio a pronti alla data in cui l'operazione è compiuta e quello in essere alla data di riferimento del bilancio.

L'art. 110, c. 3 del Tuir stabilisce che gli oneri e i proventi che derivano dall'**adeguamento** delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio **non sono fiscalmente rilevanti**. Pertanto, le perdite su cambi **da valutazione** non rappresentano un elemento deducibile, così come gli utili su cambi da valutazione non concorrono a formare reddito imponibile.

Tipologia	Voci di bilancio in valuta estera	Aspetti civilistici	Aspetti fiscali
Poste <u>monetarie</u> e assimilate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilità liquide.</li> <li>Crediti iscritti nell'attivo circolante.</li> <li>Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento.</li> <li>Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante.</li> <li>Crediti iscritti nell'attivo immobilizzato.</li> <li>Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato.</li> <li>Debiti.</li> <li>Fondi per rischi ed oneri.</li> <li>Ratei attivi e passivi.</li> </ul>	<p><b>Cambio a pronti di fine esercizio.</b></p> <p>Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al conto economico, alla voce C17-bis) Utili e perdite su cambi.</p> <p>L'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.</p>	L'art. 110, c. 3 del Tuir stabilisce che gli oneri e i proventi che derivano dall'adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio <b>non sono fiscalmente rilevanti</b> .
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimanenze di magazzino.</li> <li>Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata.</li> <li>Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.</li> <li>Risconti attivi e passivi.</li> <li>Anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi.</li> </ul>	<p><b>Cambio storico.</b></p> <p>Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il <b>valore recuperabile</b> e l'eventuale <b>perdita durevole di valore</b>.</p>	
Poste <u>non monetarie</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immobilizzazioni materiali e immateriali.</li> <li>Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al costo.</li> </ul>	<p><b>Cambio storico.</b></p> <p>Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il <b>valore recuperabile</b> e l'eventuale <b>perdita durevole di valore dell'attività</b>.</p>	Le differenze di cambio positive o negative non danno luogo a una autonoma e separata rilevazione a fine anno; pertanto, sono rilevanti fiscalmente <b>solo al momento del realizzo</b> .
	Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto.	<p>Criteria di traduzione del bilancio in valuta (OIC 17).</p>	

## Aliquote contributive 2019 Gestione Separata Inps

L'art. 2, c. 57 della L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, di cui all'art. 2, c. 26 della L. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è elevata dall'anno 2018 al 33%. Sono inoltre in vigore per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, l'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%; l'aliquota pari allo 0,50% utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; l'aliquota dello 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12.07.2007. Dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, a titolo di tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2019 è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti). Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell'art. 51, c. 1 Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente.

Categorie interessate		Massimale 2019	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 102.543,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e colleghi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) <sup>1</sup> .		33,00%	0,72%	<b>33,72%</b>
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) <sup>1</sup> .			0,72% (+) 0,51%	<b>34,23%</b>
<b>Liberi professionisti</b>	Soggetti titolari di <b>pensione</b> o provvisti di <b>altra tutela</b> pensionistica obbligatoria.	Fino a € 102.543,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	Soggetti <b>non assicurati</b> presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72%	<b>25,72%</b>

<b>VERSAMENTO</b>	<b>Collaboratori</b>	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento <b>entro il 16 del mese successivo</b> a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
	<b>Professionisti</b>	Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle <b>scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi</b> (saldo 2018 al 30.06.2019, 1° e 2° acconto 2019 al 30.06 e 30.11.2019).

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2018 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-coll).</li> </ul>
-------------------------	--

## Contributi Ivs 2019 per artigiani e commercianti

L'art. 24, c. 22 D.L. 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps siano incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere l'aliquota del 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2019, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2019, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell'art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

**Tavola n. 1**

**Prospetto riassuntivo anno 2019 - Artigiani**

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.878,00 <sup>1</sup>	24%		21,45%	
Oltre	€ 15.878,00	24%		21,45%	
Fino a	€ 47.143,00	24%		21,45%	
Oltre	€ 47.143,00	25%		22,45%	
Fino a	€ 78.572,00 <sup>2</sup>	25%		22,45%	
Contributo minimo <sup>3</sup>		Annuale		€ 3.413,27	
Contributo massimo		Annuale		€ 17.167,98	
Note	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> <li>1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.</li> <li>2. Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b>, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 102.543,00</b>, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.164,32 (€ 22.549,47 per coadiuvanti fino a 21 anni)].</li> <li>3. Il <b>contributo minimo</b>, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.</li> </ul>				

**Tavola n. 2**

**Prospetto riassuntivo anno 2019 - Commercianti**

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.878,00 <sup>1</sup>	24,09%		21,54%	
Oltre	€ 15.878,00	24,09%		21,54%	
Fino a	€ 47.143,00	24,09%		21,54%	
Oltre	€ 47.143,00	25,09%		22,54%	
Fino a	€ 78.572,00 <sup>2</sup>	25,09%		22,54%	
Contributo minimo <sup>3</sup>		Annuale		€ 3.427,56	
Contributo massimo		Annuale		€ 17.238,69	
Note	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> <li>1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.</li> <li>2. Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b>, iscritti con decorrenza gennaio 1996 successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 102.543,00</b>, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.256,60 (€ 22.641,76 per coadiuvanti fino a 21 anni)].</li> <li>3. Il <b>contributo minimo</b>, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione pari a € 7,44 annui.</li> </ul>				

## Movimentazioni commerciali dopo la Brexit

In vista della prossima uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (30.03.2019) l'Agenzia delle Dogane ha reso disponibili alcune linee guida per chiarire le novità apportate alla disciplina.

### PRINCIPALE NOVITÀ

Dopo l'uscita dall'Unione Europea e senza alcun accordo, gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito dovranno presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente; allo stesso modo quelli che intendono importare merci dal Regno Unito dovranno presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione.

### TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI

- Le merci cedute da un operatore italiano a un soggetto del Regno Unito costituiranno cessioni all'esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972) e concorreranno alla costituzione del cosiddetto plafond Iva.
- Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini Iva: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 D.P.R. 633/1972.

Gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee ad acquisire prova documentale delle spedizioni da/verso il Regno Unito per evitare possibili casi di doppia imposizione.

### OPERAZIONI IN DOGANA

- Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare o esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art. 9 Reg. UE 952/2013).

- Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.

### PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

- Per le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito post Brexit, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, l'attuale quadro normativo di riferimento trova fondamento nelle disposizioni recepite dal D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, Testo Unico delle Accise.
- Dopo l'uscita dall'Unione Europea e senza alcun accordo, la circolazione di tali prodotti dovrà essere sottostare ai regimi doganali di esportazione e importazione.

#### Circolazione in regime sospensivo

- Nel caso di prodotti verso il Regno Unito in regime sospensivo da accisa, questi circoleranno con l'emissione del documento amministrativo elettronico (e-AD) dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell'Unione Europea.
- In seguito l'operazione si chiude con il "visto uscire" dell'ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione.

Nel caso di prodotti provenienti dal Regno Unito in regime sospensivo da accisa si dovrà applicare il regime doganale di immissione in libera pratica, con la presentazione della dichiarazione all'ufficio doganale di ingresso.

#### Prodotti immessi in consumo

- Per quanto riguarda i prodotti immessi in consumo nel Regno Unito **sono possibili 2 scenari**: il primo in cui i prodotti circoleranno con il vincolo a un regime sospensivo dall'accisa lo speditore registrato emetterà l'e-AD e trasferirà i prodotti all'operatore nazionale che dovrà avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato.
- Il pagamento dell'accisa da parte del destinatario avverrà secondo gli obblighi previsti per le due figure.
- Nel secondo caso, il prodotto sarà immesso in consumo con pagamento dell'accisa.

**Nel caso di prodotti trasferiti dal Regno Unito** si concretizzerà l'applicazione del **regime di esportazione**.

## **Modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 22.02.2019, n. 45) del DPCM 24.12.2018, che ha introdotto un nuovo modello, è stata prorogata al 22.06.2019 la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per la denuncia di residui e materiali generati o trattati nell'anno precedente.

### COMPOSIZIONE DEL MODELLO

- Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato nelle seguenti comunicazioni, che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
  - Comunicazione Rifiuti;
  - Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
  - Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  - Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
  - Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

### SOGGETTI INTERESSATI

#### Rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00.
- Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi [dall'art. 184, c. 3, lett. c), d) e g)].

#### Veicoli fuori uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

#### Imballaggi

- CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, c. 3, lett. a) e c) (Sezione Consorzi).
- Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D. Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Sezione Gestori rifiuti di imballaggio).

#### Raee

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/2005.

#### Rifiuti urbani

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

#### Aee

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- Ogni dichiarante deve presentare un unico Mud, contenente tutte le comunicazioni dovute per l'unità locale dichiarante con trasmissione telematica tramite piattaforma web dedicata.
- Solo per l'invio della comunicazione rifiuti "semplificata" è possibile utilizzare la Pec (è necessario essere produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione di non più di 7 rifiuti, prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione e per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari).

### SCADENZA

- Il nuovo modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.
- **Solo per il 2019 il termine è prorogato al 22.06.2019** (art. 6 L. 70/1994).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio A.M.Z.

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio A.M.Z.

Per le ultime novità si ricorda alla clientela di consultare il sito internet dello Studio all'indirizzo [www.studioamz.it](http://www.studioamz.it)